

Carpi, 14 gennaio 2009

**OGGETTO: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in ambito ambientale
Com. 02/2009**

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008**, oltre al cosiddetto decreto "milleproroghe" che ha rinviato, tra l'altro, anche alcune scadenze previste dal "Testo unico" sulla sicurezza (dettagliate informazioni in merito nella nostra comunicazione n. 01/2009), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 relativo a "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

Tale Decreto contiene nove articoli inerenti diverse tematiche ambientali.

I punti principali sono:

- Proroga delle Autorità di bacino, fino alla costituzione dei distretti idrografici previsti dal c.d. "Testo unico" dell'ambiente, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Disposizioni in materia di danno ambientale. Nell'ambito degli strumenti per la bonifica di siti contaminati di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può predisporre uno schema di contratto per la "stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private". La stipula del contratto di transazione determinerà la chiusura dei contenziosi che Stato ed Enti pubblici territoriali hanno in corso con soggetti privati per il rimborso degli oneri di bonifica ed il risarcimento dei danni ambientali.
- Disposizioni al fine di garantire le risorse necessarie al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA e VAS).
- Le tariffe applicate da ciascun Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani rimangono le stesse anche per il 2009. Inoltre, restano invariate le disposizioni relative all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (maggiori informazioni nel "Commento").
- Proroga al 31 dicembre 2009 dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti, fatta eccezione per le discariche di rifiuti inerti costituiti da materiali da costruzione.

Alla stessa data slitta il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore > 13000 kj/kg.

- Fino al 31 dicembre 2009 il finanziamento delle operazioni di trasporto, trattamento e smaltimento da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da nuclei domestici rimarrà a carico dei produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato, tramite sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

Commento

Le disposizioni adottate dal Decreto Legge n. 208/2008 hanno la finalità di assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni di alcuni organismi istituzionali e all'adempimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti.

Tutto questo si è reso necessario a causa della mancata adozione da parte del Legislatore delle norme previste dalla scadenza di regimi transitori o dalla necessità di recepire Direttive della Comunità Europea.

Trattandosi quindi di misure "tampone", non introducono significativi cambiamenti nell'assetto normativo e non comportano particolari novità per le Aziende.

Il tema probabilmente di maggior interesse per le imprese è quello relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali (ovvero derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, etc.) ai rifiuti urbani.

L'art. 5 del Decreto Legge 208/2008, modificando l'art. 195 comma 2 del D. Lgs. 152/06, fa slittare di ulteriori sei mesi il termine entro il quale deve essere applicata ai rifiuti assimilati una tariffazione legata alle quantità effettivamente conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L'articolo modificato recita:

"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

...

e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro **diciotto mesi** [ndr: *anziché un anno*], si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 90 giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani."

Vi rimandiamo ad aggiornamenti successivi qualora emergano novità o vengano adottati ulteriori provvedimenti in merito.

Cordiali saluti
Bruno Pullin
b.pullin@norsaq.it